

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1878

dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non hanno la piena capacità giuridica, provocando all'uopo quei provvedimenti che giudica necessari. L'onorevole interpellante non ignora come al Pubblico Ministero sieno state tolte parecchie facoltà che prima la legge gli concedeva.

E veramente l'articolo 1 della legge in data 28 novembre 1875 stabilisce che il Ministero Pubblico presso le Corti d'appello ed i tribunali non ha obbligo di conchiudere nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via d'azione.

In quanto poi all'altro obbligo fatto al Pubblico Ministero dal citato articolo 139, di vegliare cioè all'osservanza delle leggi, ben conosce l'onorevole Morrone essere questa non solo una facoltà ma un dovere poichè il Pubblico Ministero fra gli altri doveri ha quello di produrre ricorso per annullamento nel solo interesse della legge di tutte quelle decisioni che alla medesima non sono conformi.

Vorrebbe l'onorevole Morrone torre al Pubblico Ministero questa facoltà di ricorrere per annullamento nell'interesse della legge? No certamente, perchè così facendosi si lascierebbe ai tribunali una libertà sconfinata, senza nessun controllo quando le parti per una ragione qualunque non credono giovarsi di questo rimedio.

Per ciò che riguarda infine l'ingerenza che prende il Pubblico Ministero, nell'istruzione dei processi, parmi che anche vi si debba apportare qualche miglioramento; ma le riforme in questa parte della legge richieggono profondi studi e matura riflessione.

Voi sapete, o signori, che i metodi con cui si istruiscono i processi sono diversi presso le varie nazioni. Presso di noi, infatti, per ragioni che ora non accade ricordare, si serba un profondo segreto durante l'istruzione, mentre per contrario in Inghilterra l'istruzione può dirsi pubblica, potendovi assistere, se non la parte, un procuratore o un avvocato.

Io non intendo già dire che il processo debba essere pubblico durante il periodo istruttorio; ma dico soltanto che anche durante la istruzione vi sono atti, che possono senza alcun pregiudizio, portarsi a conoscenza delle parti; onde trovo che la procedura potrebbe essere per questa parte modificata, siccome ho anche sostenuto in alcuno dei miei discorsi inaugurali letti alla Corte di cassazione di Firenze.

Ma non debbo dissimulare, o signori, che questo è un affare di gravissima importanza, il quale deve essere ben ponderato; perchè, mentre, da un lato, deve tutelare l'onore e la proprietà dei cittadini,

dall'altro deve pure tutelare la sicurezza pubblica, la quale in Italia è bastantemente minacciata e compromessa, come risulta dalle statistiche penali; per modo che si è dovuto far ricorso a leggi che si possono dire eccezionali, e che forse non rispondono pienamente ad un libero reggimento; ma sono state, e sono una necessità inesorabile ed imprescindibile, come è, per esempio, la legge del domicilio coatto.

Io quindi dichiaro che l'ordinamento giudiziario non può rimanere com'è attualmente e che la procedura penale ha bisogno di qualche modificazione, ond'è che mi propongo di presentare un progetto di opportune riforme su questa parte della nostra legislazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morrone ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**MORRONE.** Veramente non poteva essere diversa da quel che è stata la risposta dell'onorevole guardasigilli. Mi permetto solamenté di fare due osservazioni.

La prima è che l'ultima legge sul Pubblico Ministero non ha troncata la questione; perchè ci è un articolo il quale lo autorizza ad intervenire in tutte le cause, quando lo crede.

In questo luogo non è stato mai nella mia mente il pensiero di togliere al Pubblico Ministero la facoltà di ricorrere in Cassazione nell'interesse della legge.

Io questo non lo poteva dire.

Fatte queste due osservazioni, io non debbo fare altro che ringraziare prima la Camera della tolleranza che ha avuta di ascoltarmi, e poi il guardasigilli della benignità colla quale ha accolte le mie osservazioni.

**APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1864 RIGUARDO ALLE SOCIETÀ OBBLIGATORIE DEI CARPENTIERI E CALAFATI DI GENOVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge 29 maggio 1864 concernente le società obbligatorie dei carpentieri e calafati di Genova.

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta l'unico emendamento fatto dalla Commissione al progetto ministeriale, il quale consiste nell'aggiungere all'articolo 3, dopo le parole « sono sciolte le società » il vocabolo *obbligatorie*.

**DI BROCCHETTI, ministro per la marina.** L'accetto.